

Adolfo Gelsi Bidart

ABOGADO

Montevideo, junio 6 de 1988.

Sr. Dr. Adolfo Alvarado Velloso

Dorrego 1748

2000 Rosario

A R G E N T I N A

Estimado amigo:

De acuerdo a lo conversado en Río de Janeiro con Enrique Vescovi, le encomiendo y ruego que acepte su participación en el Encuentro Euro-Latino-Americano de Roma (26-28 setiembre 1988), de acuerdo con el siguiente detalle.

I- Por la parte Europea auspician la Universidad de Roma (II) la Asociación de Estudios Sociales Latino-Americanos (ASSLA) y el Instituto Italo-Latino-Americano con sede en Roma (IILA).

Por la parte latinoamericana, el Instituto Ibero-Americano de Derecho Procesal y la Universidad de la República O. del Uruguay (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).

II- El temario precisará la metodología sobre seis temas:

1. Código-tipo y reforma del proceso en América Latina (entre el Derecho Común y el Derecho uniforme).
2. Facultades del Juez y de las partes.
3. Proceso de conocimiento y medios de impugnación.
4. Proceso de ejecución y proceso ejecutivo.
5. Proceso concursal.
6. Medios para resolver las controversias que poseen elementos internacionales (Derecho extranjero-Medidas cautelares- Procedimiento- Sentencia Arbitraje Internacional y Corte Interamericana).

III- Metodología.

Cada tema será propuesto por 2 relatores latino-americanos y comentado por 2 expertos europeos.

Se abrirá un debate entre quienes se inscriban al respecto.

1) Código tipo y reforma del proceso en A.L.

Roberto Berizonce (Argentina)

Adolfo Gelsi Bidart (Uruguay)

2) Facultades del Juez y de las partes.

Adolfo Alvarado Velloso (Argentina)

José Rodríguez Urraca (Venezuela)

Aristides Rengel Romber (Venezuela)

3) Proceso de conocimiento y medios de impugnación.

José Carlos Barbosa Moreira (Brasil)

Hernando Morales Molina (Colombia)

Augusto Mario Morello (Argentina)

4) Proceso de ejecución y proceso ejecutivo.

Carlos Parodí Remón (Perú)

Luis Torello Giordano (Uruguay)

5) Proceso concursal

Jorge Fabrega (Panamá)

José Gabriel Sarmiento Nuñez (Venezuela).

6) Medios procesales para resolver controversias con elementos internacionales.

Cipriano Gómez Lara (México) y José Ovalle (México).

Pedro Mantellini (Venezuela)

Adolfo Gelsi Bidart

ABOGADO

Angel Landoni Sosa (Uruguay).

Esperando que el distinguido colega y amigo acepte este encargo añadiendo que para el 15/7 deberá entregarse la exposición pertinente, lo saluda con el afecto de siempre,



Rosario (Argentina), 29 de agosto de 1988.

Ilustre Profesor:

Tengo el enorme agrado de dirigirme a Vd. a fin de enviarle adjunto mi trabajo "Deberes y facultades de los jueces en el Código Procesal Civil Modelo para La tinoamérica" como contribución para el inminente Congreso Internacional organizado bajo su eminente dirección.

Sobre el mismo tema ha laborado el Prof. Juan Montero Aroca, de Valencia, España, cuya producción debe obrar ya en su poder o estará al llegar.

Espero llegar a Roma en la mañana del domingo 25 de octubre, probablemente vía París. Apenas tenga la confirmación de todo el plan de vuelo se lo haré saber.

Reciba Vd. toda mi respetuosa y cordial amistad.

Prof. SANDRO SCHIPANI

Centro Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos

Via Orazio Raimondo, 8

00173 ROMA

ITALIA

Rosario, 29 de agosto de 1988.

Mi querido Juan:

Desde el mes de mayo que nada se de ti. Tampoco te he escrito, lo que me pesa grandemente. Esto último tiene una buena explicación: he hecho varios viajes por el país (congresos y conferencias) y he llegado hasta Guatemala (como ponente del Congreso de la UIBA sobre el insólito tema "El papel del abogado ante la violencia moderna"), donde te han recordado bien y mucho.

En cambio, no advierto razón que explique tu silencio.

En los últimos quince días, apremiado ya por Vescovi, no tuve más remedio que ponerme a trabajar en el estudio que te envió a fin de que podamos ajustar las disertaciones que haremos en Roma. Por mi parte, pienso hacer un resumen que me permita una lectura de no más de media hora. Y hablo de lectura por cuanto intentaré hacerlo en italiano. Esto depende de dos cosas: una, que el curso aceleradísimo que estoy tomando me permita hacerlo; otra, que alcance a hacerlo traducir. Y es que -aun cuando no de mi agrado- se confirmó el curso en San Pedro Sula, donde viajaré el día 13 de setiembre junto con Jorge Peyrano y Jorge Mosset Iturraspe, volviendo a casa el día 19 por la noche. Realmente lamento que no haya cuajado el curso contigo que intenté venderles. Insistiré en ello ahora durante mi estancia allá.

Salgo para Roma -vía París- el sábado 24 de octubre para llegar a destino luego del mediodía del domingo 25, cuando me alojaré en el hotel anunciado en la invitación. Descarto que allí te encontraré y que no llegarás muy sobre la hora. Tenemos que armar todo el show que descarto te animarás también a presentarlo en italiano.

Me tienes que llevar noticias de Valencia, donde pienso estar en el próximo enero.

Todo mi cariño para Tere -en rigor, nuestra Tere- y el fuerte abrazo de siempre para ti.

Rosario, 29 de agosto de 1938.

Mi querido Enrique:

La terminación del P. II de la obra que estoy haciendo con Palacio y demasiados viajes durante los tres últimos meses han demorado en demasía el envío de este modesto estudio que adjunto.

En el día de hoy remito un ejemplar a los organizadores de Roma y a Juan Montero Aroca a fin de que él arme en definitiva su propio trabajo.

Tengo la intención de hacer un resumen para que pueda ser expuesto en un máximo de media hora. No sé si alcanzaré a lograrlo, ya que el día 13 viajo para dar un breve curso en San Pedro Sula (Honduras), pero intentaré traducir tal resumen al italiano para leerlo en ese idioma llegado el caso.

Pienso salir para Roma por Air France -vía París- el sábado 24 de octubre, para llegar a destino alrededor del medio día del domingo 25. Haré saber esto a los organizadores.

Todo mi cariño para Lilia.

El fuerte abrazo de siempre para vos.

Dr. Enrique A. Vescovi

MONTEVIDEO

CÓNGRESSO INTERNAZIONALE
"UN 'CODICE TIPO' DI PROCEDURA CIVILE
PER L'AMERICA LATINA"

Roma, 26/28 settembre 1988

Il Congresso si articolerà in sei sessioni, intorno ai seguenti temi:

1. Codice tipo e riforma del processo fra diritto comune e diritto uniforme in America Latina (l'Anteproyecto de código tipo del proceso civil para America Latina).
2. Poteri del giudice e poteri delle parti.
3. Il sistema dei mezzi di impugnazione.
4. Processo esecutivo.
5. Procedure concorsuali.
6. Strumenti processuali per risolvere controversie aventi elementi di internazionalità (dal riconoscimento di sentenze straniere all'arbitrato internazionale: verso Corti sovranazionali).

Rosario (Argentina), 20 de julio de 1938.

Distinguido Prof. Schipani:

Recién hoy me entrega el correo su atenta carta fechada en 24 de junio, que me apresuro a contestar.

En primer lugar agradezco la fina y generosa invitación que me ha ce a nombre del Centro, la cual acepto con gran honra. De ahí que comprometo mi asistencia al Congreso internacional y el envío de mi ponencia. Lamentablemente -y por problemas propios de mi servi cio de correos- no llegará a Vd. el texto de mi trabajo antes del 31 de julio. Sin embargo, lo recibirá Vd. a la brevedad, al igual que el Prof. Juan Montero Aroca, de Valencia, España, para que pueda ganar tiempo en la confección de su propia relación sobre el mismo tema.

Llegaré a Roma el día 25 de setiembre. Oportunamente le haré cono cer medio de transporte y hora de arribo.

Le ruego encarecidamente haga transmitir al Hotel del Congreso que me alojaré en él desde el día de mi llegada.

Reciba Vd. mi más cordial saludo.

R

Señor Director
del Centro Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos
PROFESOR SANDRO SCHIPANI
Via Orazio Raimondo, 8
00173 ROMA
I T A L I A

Adolfo Alvarado Velloso

Rosario, Argentina, 20 de julio de 1933.

Señor Gerente
del HOTEL ROMA-EUR
Viale Shakespeare, 29
ROMA

De mi consideración:

He sido invitado por el Centro Interdisciplinario de Estudios Lat-
terdisciplinarios

He sido invitado por el Director del Centro Interdisciplinario de
Estudios Latinoamericanos para participar en el Congreso Interna-
cional que se llevará a cabo en Roma desde el 26 hasta el 28 del
próximo mes de setiembre.

Se me ha informado que debo alojarme en ese Hotel, razón por la
cual solicito me confíorme la reservación a mi nombre a partir de
la mañana del día 25 de setiembre y hasta la mañana del día 29 de
ese mismo mes.

Saludo a Vd. muy atentamente.

Como todos lo saben, no hablo la hermosa lengua italiana. Pero he tomado como deber de buena voluntad el hacer el esfuerzo necesario para dar esta exposición en ese idioma. Por supuesto, cuento para ello con la benevolencia de todos Vds., que permitirá tender un manto de piedad sobre todos los errores que cometa. Y ahora sí:

Por obvias razones de tiempo, y aunque en el trabajo escrito presentado ante las autoridades de este Congreso he realizado un más que aceptable inventario y clasificación de los distintos deberes y facultades de los jueces en el texto del Código Modelo, he de referir ahora sólo a los deberes que considero de mayor trascendencia en el campo procesal, se hallen o no expresamente en el

Se bien que no he agotado el tema. Pero también sé que estoy a punto de agotar la paciencia de todos Vds. Muchas gracias por el tiempo que tan generosamente me han obsequiado.

[Handwritten text, illegible due to cursive script]

1. INTRODUZIONE

Se consideriamo che ai fini della composizione della lite non basta l'opera delle parti fino che é necessaria la presenza del giudice in un piano superiore e equidistante, sembra ragionevole ammettere che il tema relativo ai doveri e alle facoltà dei giudici é la base fondamentale del diritto processale, già che l'unione delle norme che regolano l'attività giudiziale é l'asse centrale intorno al quale girano quelle altre norme che regolano l'attività degli altri soggetti processali.

Non ostante, é d'abitudine osservare un certo dubbio e parzialità nel trattamento di questa materia, la quale é conseguenza diretta della sua difficoltà e delle relazioni che il tema ha in rispetto di altri temi fondamentali: il concetto della parola giudice e il sistema processale proprio di ogni legislazione.

Per queste ragioni, faremo alcune riflessioni previe:

a) come l'ha già detto REDENTI, la parola giudice é ambigua perché a volte serve per indicare l'organo giudiziale come unità-tipo di tutte le categorie o come un organo concreto, considerato in singolare, o anche in sintesi come quella serie di organi davanti alle quali può essere portato successivamente un medesimo processo nei suoi diversi periodi.

Altri autori si inclinano per usare il termine in forma generica,

separandolo -come oggetto di analisi- dell'organo giudiziale (e così, riferiscono alla persona che é investita per lo Stato della potestá di impartire giustizia; altri gli usano astrattamente, ad affermare che il tribunale é l'organo della giurisdizione e il giudice é il suo rappresentante nei processi; in tal forma, il primo é il titolare dell'attivitá giurisdizionale e il secondo é il funzionario pubblico che applica la legge in ogni caso che produce un processo concreto.

D'accordo con questo, CARNELUTTI già spiegó che la parola giudice non é tanto per indicare la persona che giudica quanto all'insieme di persone che partecipano nel processo e che non sono ne parti ne difensori. Meglio che giudice tale gruppo si denomina ufficio giudiziale, dovendosi capire per questo l'unione di persone che lavorano in gruppo per l'esercizio della potestá giurisdizionale.

Altri autori capiscono che i giudici e i magistrati sono le persone indicate di impartire giustizia, però non costituiscono l'organo giurisdizionale, già che questo esiste indipendentemente dalle persone fisiche che occupano le sue cariche e, considerato astrattamente, rimangono immutabili anche quando quelle variano.

Da parte nostra capiamo che, in rigore di verità, qualunque fosse la posizione che si prende, agli effetti strettamente processali (escludendo gli effetti politici e amministrativi), sempre che si parli del giudice si fa riferimento al soggetto che occupa il vertice superiore del triangolo processale e che ha per funzione principale la giusta composizione della lite.

In altre parole: identifichiamo la parola giudice con l'ufficio giudiziale, vedendo in questo la funzione che compie qualunque giudice, superiore o inferiore, al fare attività giurisdizionale.

In piú, é importante ricordare che i giudici sono uomini, e é quella umanità (rischio di comettere degli errori) che fa nascere la necessità di stabilire le sue facoltà e doveri.

Dice CALAMANDREI che il buon funzionamento della giustizia dipende dagli uomini e non dalle leggi; e l'ottimo sistema giudiziale é quello nella quale i giudici e gli avvocati, uniti per la sua reciproca costanza, cercano la soluzione dei suoi dubbi, piú che nella pesante dottrina, nella viva umanità. Il significato di tutti loro é in quel segno che appare dalla prima edizione nel "Elogio dei giudici": la bilancia che sopra un piatto porta due grandi volumi e nell'altro, la gentilezza di una rosa. E si vede che in quella bilancia, in contrasto con le leggi fisiche, la rosa pesa piú che i due volumi. Alla fine che la giustizia funzioni umanamente, é necessario che la bilancia si inclini dal lato della rosa.

b) Come l'abbiamo anticipato sopra, il tema in studio ha una stretta e necessaria relazione con i sistemi rettori del processo e l'evoluzione di loro nella dottrina e nella legislazione.

Cosí, la tendenza privatista della scuola classica, di filiazione civilista, che considerava la lite come una questione di diritto privato e al processo come un istrumento per la protezione del diritto soggettivo, necessariamente capiva che alle parti corris-

pondeva non solo l'inizio di esso, fino all'impulso processale e, per tanto, il giudice era un semplice spettatore che, al termine del processo, le concedeva la ragione al vincitore.

Al contrario, la tendenza pubblicista considera la lite come un fenomeno sociale, merita la giusta soluzione e interessa alla collettività per ottenere nuovamente l'ordine giuridico alterato.

Di questa ottica, il processo é, allora, un istrumento perché si compia il diritto oggettivo e, secondo l'ordine di esso, si deve ampliare le facultá per l'investigazione della veritá reale di fronte alla veritá formale.

Anche influisce in questa tendenza di aumentare le facultá dei giudici, il rinnovamento del concetto di giurisdizione come funzione dello Stato che restituisce al giudice, nel moderno processo, una posizione centrale di órgano púbblico interessato in fare giustizia nel modo migliore e piú in fretta possibile.

Da parte nostra, accettando la denominazione utilizzata comunemente da tutte le leggi processali, doveri é l'imperativo giuridico che órdina una condotta positiva o negativa del giudice (la quale omissione lo fará passibile di qualche forma di sanzione o responsabilitá amministrativa, civile o penale) e facultá é il potere o diritto per fare delle cose o operare o fare in determinato senso, il cui esercizio é incamminato al migliore complimento della funzione.

La differenza essenziale fra doveri e facultá é che i primi non hanno attivitá volitiva del giudice, piú la legge definisce im-

perativamente la sua attuazione. Nella seconda, invece, la legge dà la possibilità di fare o non fare.

Da questa ottica analizzeremo in seguito i doveri e le facoltà che espressa o non espressamente si trovano nel Codice Modello.

2. I DOVERI DEI GIUDICI

2.1. In generale

I doveri giudiziari possono essere classificati per primo in funzionali e processali, secondo si relazionano con l'esercizio della funzione o con lo svolgimento del processo.

In più per ragioni di metodo, facciamo questa distinzione per risaltare che certi doveri esistono per il giudice indipendentemente che ci sia o no un processo nel suo tribunale.

2.1.1. Doveri funzionali.

Questi doveri possono essere essenziali e legali.

I primi sono conseguenza della ragione di essere dell'attività giudiziale. I secondi, per il contrario, rispondono a necessità contingenti di ragioni ^{di} politica legislativa incamminati a ottenere un corretto lavoro del processo e di giudizio.

Questi doveri sono: indipendenza, imparzialità, lealtà, scienza, diligenza e decoro.

2.1.1.1. Indipendenza.

Da quando le Costituzioni moderne stabiliscono divisioni di poteri, la prima sicurezza di un ordinamento giuridico é garantita per giudici indipendenti, non soggetti alla politica quotidiana.

Naturalmente, di esso non si deve seguire che l'indipendenza e apoliticita del Potere Giudiziale costituiscono un caos governativo perché i giudici, come integranti di un regime tripode di poteri, sono (o devono essere) governo.

In altre parole: devono attuare come Potere; devono co-governare.

Cosí concepita l'indipendenza, il Potere Giudiziale deve funzionare come controllo di governanti. Però, in piú, il giudice deve avere la forza morale necessaria per non adollare ai poderosi, nemmeno inclinarsi davanti alle sue pressioni, nemmeno sottometersi ai despótici, nemmeno umigliare ai déboli.

In questa tessitura, il Codice Modello stabilisce categoricamente nel suo articolo 22.1. che "Ogni tribunale é indipendente nell'esercizio delle sue funzioni". E affermando questo, l'articolo 31.2. aggiunge che il giudice avrà diritto a una giusta ricompensa, una posizione sociale di dignita e autorita, alla indipendenza nell'esercizio della sua carica, salvo infrazione grave nei suoi doveri, prefissata per la legge e dichiarata per i tribunali in process legali.

2.1.1.2. Imparzialita.

La equidistanza del giudice delle parti, graficamente oggettivata

nel classico triangolo processuale, genera il dovere di imparzialità come elemento essenziale della funzione giudiziale, essendo facile intuire che questo attributo si esige al magistrato come sintesi ommicomprendensiva di tutti i restanti doveri.

Per supposto, imparzialità non significa distanza delle parti.

Al contrario, il contatto con esse costituisce valiosi fattori nella condotta del giudice che ha la sua corrispondenza ontologica nella regola della immediatezza.

È importante acciudere che sebbene il dovere d'imparzialità appa-
re chiaramente nella sentenza, la sua giustizia esige un processo legale diretto con una attitudine imparziale.

Il Codice Modello legisla espressamente questo dovere nell'articolo 22.1.: "Deve attuare (il giudice) con assoluta imparzialità in rispetto alle due parti".

2.1.1.3. Lealtà.

Per virtù di questo dovere, il giudice deve intentare sempre una conciliazione fra i litiganti.

In questo senso, il Codice Modello dice nell'articolo 301.2.:
"Nell'udienza preliminare del processo ordinario si compieranno le seguenti attività:.....3) Una tentativa di conciliazione che dovrà realizzare il tribunale in rispetto di tutti o di alcuni dei punti controvertiti". E l'articolo 368.1. dice che il tribunale potrà in qualunque momento convocare alle parti ad un'udienza per intentare la conciliazione".

Soluzionando eventuali incidenti derivati della attuazione del giudice nell'udienza prevista a effetto di tentare conciliazione, l'articolo 302.7. stabilisce che "Le manifestazioni del tribunale in questa udienza e in quanto ordinata al compimento delle attività previste, in nessun caso significheranno pregiudizio".

Esso significa che il Codice Modello otorga al giudice attuante nell'udienza di conciliazione un vero carattere di mediatore (con facoltà sufficienti per proporre formule di avvenimento e non di semplice amichevole compositore).

Queste norme sono positive e altamente lodabile. E' che l'intento di conciliazione ottiene risultato favorevole in un altissimo percentuale di casi, il quale torna per se stesso vantaggioso il sistema in tanto si evita inutile attività giurisdizionale e, come contrapartita, permette una concentrazione di energie per quei casi inesorabilmente destinati a concludere mediante il pronunciamento di sentenza.

2.1.1.4. Scienza.

Il dovere di scienza, concepito come quello che impone al giudice il conoscenza dell'ordinamento giuridico vigente, offre diversi aspetti che a continuazione si analizzano:

a) Per iniziare, questo conoscenza esige un continuo lavoro di studio che permetta una adeguata informazione per lo svolgimento della funzione giudiziale.

Ma non si deve esigere al giudice una erudizione antologica fino

un minimo e elementare dominio dell'istrumento normativo necessario per interpretare la concreta realtà della condotta che deve giudicare in ogni caso particolare, perché in virtù della complessa trama giuridica attuale, caratterizzata per il fatto che le leggi si succedono vertiginosamente, risulta praticamente impossibile il rigoroso conoscimento della totalità dell'ordinamento positivo.

b) Nel secondo termine, immenso conoscimento teorico risulta in-
cucio se non serve per ottenere il pronunciamento di una sentenza che, in ragione di applicare norme giuridiche vigenti, gode di sufficiente forza di convinzione perché il criterio che, in definitiva, decide in rispetto della interpretazione giudiziale è dato per il fatto che la soluzione raggiunta in ogni caso coincida con il punto di vista valorativo che meglio esprime il sentimento sociale.

c) Finalmente, trattandosi di un giudice conoscitore dell'ordinamento giuridico e capace di applicare adeguatamente la legge secondo il senso che mostrano le circostanze del caso, la sua indigenza risulterebbe chiara appena i fatti della causa se li presentano con aspetti che solo un tecnico può risolvere, poi alla finalità della corretta apprezzazione di quelli, risulta a volte insufficiente il conoscimento giuridico e una appropriata presa di posizione valorativa.

Questo dovere non è legislato come tale in forma espressa nel Codice Modello. Non ostante, crediamo che sorge implicito della norma contenuta nell'articolo 30, che regola le condizioni e i

requisiti che esigono la nomina dei magistrati.

2.1.1.5. Diligenza.

Quello che "la giustizia che tarda non é giustizia" é de tale evidenza che non precisa dimostrazione. Solamente corrisponde dire che la burocratizzazione giudiziale é la piú nefasta che possa esistere in uno Stato di diritto perché, come bene si é detto, "la burocrazia si assomiglia a una marmellata nella quale non si puó nuotare ne affogare, solo sgambettare".

Molti avvocati, di fronte all'eventualità di scégliere fra la qualità e la celerità della sentenza, si inclinerébbbero senza dubbio verso quest'ultima; e anche ciò che finiamo di dire si giustifica in molti casi se si tiene in conto che la effettività della giustizia risiede nella rapidità, per quanto ottenere in breve tempo la restituzione di quello che si deve o del riconoscimento di un diritto, sono valori tanto importanti come la qualità medesima della decisione giudiziale.

A nessuno scappa che la passività giudiziale converte in stanchezza la fede del litigante, inferma il sistema e genera l'allarmante e diffuso scetticismo verso il Potere Giudiziale.

Non ostante, la diligenza non solo é rapidezza ma anche immaginazione, perché al giudice deve esigerselo, in piú di una risoluzione dettata dentro dei termini legali, aguzzatura e ingénio per liberarsi dei dubbi a correre i teloni che péndono da uno spendente.

2.1.1.6. Decoro.

Formalmente, per lo meno, risulta difficile incontrare in qualche angolo dei tribunali di molti paesi la maestá della giustizia.

A questa diminuta gerarchia dell'Ufficio hanno contribúto i fattori piú diversi, alcuni di quelli non sono propri della persona del giudice, tali come, per esempio, la inadeguata infrastruttura ambientale, la mancanza dei mezzi elementari e la proletarizzazione degli avvocati e, per questo, non é allora il tempo né il luogo propizio per riferire a loro e distribuire la percentuale di colpe proprie o ereditate.

Peró é inevitabile che il decoro, compreso come onore, rispetto e considerazione che recíprocamente si devono il giudice e le parti, configura un elemento essenziale per lo svolgimento della funzione, e non ostante le abitudini tradizionali, possono essere disprezzate per arcaica o per innecessaria solennitá, nemmeno deve essere inosservato il fatto che la preservazione di certe forme comporta, in definitiva, una questione di epoche che, come tale, si trovano soggette a contingenza e relativitá.

Da qui che al parlare del dovere del decoro imposto al giudice, solo corrisponde fare riferimento al rispetto che per la sua circospezione, gravitá, purezza, onestá, onore e stimabilitá, quello deve ispirare alle parti (e alla comunitá in generale) in tanto questo risulta necessario perché le sue sentenze (la sua parola) godano dell'autoritá emanata non solo della legge ma della propria persona del giudice.

Corrisponde includere anche nel topico analizzato, come dovere, la permanente assenza di inabilitá per il disimpéno della carica, poi se bene tutta inabilitá riferisce a situazioni anteriori alla attuazione del giudice come tale, é possibile che appárisca con posterioritá alla sua designazione (come sarébbe il caso del magistrato che non compie le sue obbligazioni civili, per quella ragione cade nello stato di fallimento).

A nostro giudizio, questo dovere é implicitamente compreso nel articolo 30 del Codice Modello.

2.1.2. Doveri legali.

D'accordo con quello che abbiamo caratterizzato nel punto 2.1.1., questi doveri sono appena contingenti e, per tanto, cambianti nel tempo e nello spazio. Per questo é che non lo troviamo nel testo del Codice Modello.

Nella Repubblica Argentina, d'accordo allo stabilito nella maggior parte degli ordinamenti costituzionali o organichi, questi doveri sono relativi al giuramento, alla residenza, all'assistenza in tribunale, alla supplenza e alla necessitá di organizzare determinati libri o registri e di confezionare statistiche in date regolarmente fissate.

2.1. Doveri processali.

Questi doveri sono quelli che la legge impone al giudice in relazione con la direzione e risoluzione del processo, cosí come con

l'esecuzione della sentenza. Si analizzeranno separatamente in numeri che seguono.

2.2.1. Doveri processali di direzione.

I doveri che si trattano saranno analizzati in quanto al processo in se medesimo, ai soggetti intervenenti in questo e alla materia controvertita, concepita in senso lato, distinguendo dentro di quest'ultimo aspetto, i doveri atinenti alla pretensione, alla prova e al diritto invocato come fondamento di quella.

2.2.1.1. Doveri processali di direzione in quanto al processo medesimo.

Non sempre é facile tracciare una nitida separazione concettuale fra alcuni di quelli che denominiamo doveri e le facoltà dei giudice, già che, da un lato, non esiste fra i primi una equivalenza stretta in ordine alla sua entità e alle indole delle possibili sanzioni applicabili di fronte al suo incompimento e, da altra parte, non tutti i doveri lasciano aparte, in maggiore o minore misura, certi dosi di arbitrio o autonomia del giudice in rispetto alla apprezzazione della concreta condotta ad assumere. Da lì che l'esposizione che abbiamo accettato per l'uditore come un semplice intento dottrinale di far categorie e classificare i numerosi dovrà e potrà che contiene il Codice Modello nel suo articolato.

A nostro giudizio, questi doveri sono:

1) Dirígere il procedimento senza possibilità alcuna di effettuare delegazione (sotto pena di nulità assoluta) e, per tanto, pre-

sídere tutti gli atti nel quali intervenga l'autorità giudiziale.
(art. 8).

2) Determinare in ogni caso il tipo di processo a utilizzare(333)
anche nel caso di trovarsi regolata legalmente la via rispettiva
quando, a giudizio del giudice, esista un'altra che contempie
meglio gli interessi discussi nel caso (308.2).

3) Concentrare nel medesimo atto, tutte le diligenze processali
che siano necessarie realizzare, con facoltà di abbreviare i ter-
mini quando lo permette la legge o l'accordo delle parti (10).

4) Dichiarare di ufficio e senza necessità di sustansazione alcu-
na le nullità assolute e disporre tutte le diligenze necessarie
per evitare detta nullità (33).

5) Dichiarare la caducità dell'istanza, quando non si insta
dentro del tempo stabilito all'effetto (204).

6) Astenersi di delegare funzioni (10 e 24).

7) Dare assistenza ad altri giudici (21).

8) Rifiutare inizialmente scritti che mancano di firma dell'avvo-
cato (48).

9) Ordinare la subsanzione di requisiti omessi negli scritti
presentati (78.1.; 112.1. y 298.1.).

10) Ordinare la ricostruzione di uno spediente in caso necessario
con facoltà di ordinare la rinovazione degli atti quando quelle
non é possibile (103).

11) Dichiarare nullità di ufficio in qualunque stato e grado del
processo, quando la legge le qualifica espressamente come non

subsanabile o l'atto manca di alcuni dei requisiti indispensabili per la sua validità (105).

2.2.1.2. Doveri processali di direzione in quanto ai soggetti che intervengono.

Nel Codice Modello, questi doveri sono:

- 1) Mantenere l'uguaglianza delle parti nel processo (4).
- 2) Scusarsi quando c'è causale (289).
- 3) Mantenere l'ordine e il decoro nei processi (33.11.)
- 4) Prevenire e sanzionare tutti le atti contrari al dovere di probità, lealtà e buona fede (5 y 6).
- 5) Procurare l'avvenimento dalle parti (301.3.).
- 6) Rifiutare inizialmente la petizione d'intervenzione di un terzo quando essa manca di requisiti necessarie all'effetti (33).

2.2.1.3. Doveri processali de direzione in quanto alla pretensione

Questi doveri sono:

- 1) Diffendere adeguatamente il mantenimento dell'ordine di competenza stabilito per la legge.
- 2) Indicare i difetti delle petizioni delle parti, prima di darle tramite (319.4.).
- 3) Citare officiosamente a chi possa risultare pregiudicato in caso di colusione dalle parti, con facoltà di sospendere il corso del processo fino a un termine massimo di quaranta giorni (64).
- 4) Accomolare processi (28.1. e 287).

2.2.1.4. Doveri processali de direzione in quanto alla prova.

Questi doveri sono:

- 1) Determinare i fatti a provare (33.6. y 301.6.).
- 2) Mantenere nel possibile la regola processale di concentrazione di attuazioni (10).
- 3) Rifiutare il diligenzamento di prove manifestamente inconducenti e proibite per regola di diritto (134.1.).
- 4) Mantenere permanente vigenza della regola di immediatezza processale (95, 151, 265.3.).

2.2.2. Doveri processali di risoluzione.

A radice della relazione di impiego pubblico che v'incola al giudice con lo Stato e come conseguenza dell'esercizio del diritto di azione, pesa su lui il dovere generico di emettere pronunciamiento in tutti gli assunti sottomessi alla sua direzione e al dovere espezifiko di risolvere tutti i casi giustiziabile e concreto, presentati al suo conoscimento da parte interessata.

Il non complimento di questo dovere -o il complimento irregolare- autorizza l'applicazione de sanzioni disciplinarie, potendo incluso giustificare la p'rdita della carica del giudice e g'nera, in piú, responsabilitá di ordine civile e penale.

In questo dovere -genericamente considerato- rimangono compresi i seguenti doveri specifici:

- 1) Provvedere le petizioni delle parti (11).
- 2) Dettare la sentenza secondo la legge, completandola in caso de silenzio o oscuritá, salvo che essa sia incostituzionale.

Tutto quello deve essere fondato, esclusivamente sui punti proposti per le parti e niente piú, e applicando la norma giuridica che rige il caso, anche se si tratta di diritto straniero (184, 185 y 373.3.).

3) Fissare l'importo dei danni, , frutti e concetti similari in quantità liquida o stabilire per lo meno le basi sulle quali ci sarà da fare la sua liquidazione (186).

4) Dettare sentenza immediatamente in caso di accettazione della pretesione (124).

5) Ordinare l'archivio delle attuazioni quando c'è desistenza dell'azione (190).

6) Non alterare la sentenza dopo della sua notificazione alle parti (187).

2.2.3. Doveri processali di esecuzione.

Questo dovere -che configura conseguenza naturale del dovere di risoluzione- consiste nell'attività che é propria del giudice con l'oggetto di assicurare coattivamente la completa soddisfazione del diritto riconosciuto al vincitore in forma tale che la situazione reale che si adatti al contenuto della norma individuale creata per il pronunciamento definitivo e che, per tanto, si ricomponga la pace alterata per il conflitto che genero il processo.

In questo ordine de idee, l'articolo 370 del Codice Modello impone al giudice di diritto il dovere di eseguire il laudo arbitrale.

5) Abilitare giorni e ore inabibili per la realizzazione di atti e diligenze, il cui complemento sia urgente e che non si possa differirsi senza grave pericolo per un diritto dell'interessato o dell'interesse della giustizia (93).

Le facoltà in quanto ai soggetti sono:

1) Disporre la presenza personale delle parti, esigere la comprobazione documentale dell'identità di tutti gli intervenenti nel processo. Se bene questa facoltà non sorge in forma espressa del testo del Codice Modello, sembra ragionevole sostenere che si trovi implicita nel contenuto di altri doveri e facoltà.

c) Rifiutarsi di dar corso a una domanda quando c'è relazione liteconsorziale necessaria attiva e non si trovano nel processo tutte le persone che corrispondono (57).

Le facoltà in quanto alla pretensione sono:

1) Disporre provvedimenti cautelari quando siano indispensabile per la protezione di un diritto, sempre che esista pericolo di lesione e frustrazione di esso per effetto della dimora del processo (275).

2) Disporre la modificazione, la sostituzione o la cesazione di provvedimenti cautelari adottate.

3) Limitare al minimo indispensabile la proibizione di uso della cosa (324.6.).

4) Prendere provvedimenti di protezione personale rispetto di un incapace e sottometterlo eventualmente a un regime d'internazione e di amministrazione provvisoria dei suoi beni (347).

5) Ordinare e eseguire tutte le provvedimenti conservatrice o

di urgenza che hanno carattere territoriale e quella finalità sia garantire il risultato di un litigio pendente o eventuale (383).

Le facoltà in quanto alla prova sono:

- 1) Ordinare, in caso di dubbio, l'aggregazione agli spedienti degli originali dei documenti presentati in copia (79.1.).
- 2) Disporre la riproduzione totale o parziale di quello che si è fatto in udienza, utilizzando al effetto i mezzi tecnici appropriati (97).
- 3) Avere iniziativa nell'attività di provare (129).
- 4) Disporre l'interrogatorio dei minori puberi (141.2.).
- 5) Comissionare diligenze di prova (142).
- 6) Autorizzare a testimonio a leggere note e appunti (151).
- 7) Disporre la confezione di una nuova perizia quando è necessaria (165.2.).
- 8) Sollecitare opinioni di Istituti, Accademie, Collegi e altri istituzioni, quando sia conveniente (166).
- 9) Definire i punti di perizia (168).
- 10) Richiedere al perito spiegazioni e schiarimenti dell'opinione presentata (171.3.).
- 11) Ispezionare luoghi, persone o cose (174).
- 12) Disporre, in forma eccezionale, la produzione di qualunque prova che si consideri indispensabile, in qualità di provvedimenti per meglio provvedere (182).

Le facultá decisorie sono:

- 1) Schiarire le sentenze (187.2. y 214.1. y 2.).
- 2) Modificare, nel dettare la sentenza, il risultato di una decisione presa prima, sempre che esso non implichi ritrocédere il procedimento (190).
- 3) Risolvere anticipatamente -in un divorzio- le situazione dei minori (310).

Le facultá sanzionatorie sono:

- 1) Assecurare l'adeguata celebrazione delle udienze (95).
- 2) Imponere arresto fino cinque giorni al testimonio che disubbidisce al tribunale (150.4.).
- 3) Disporre l'immediato arresto del testimonio di chi si considera che há mancato alla veritá (154).

In ultimo, sono facultá comminatorie quelle che si esercitano attraverso dell'applicazione di condanne monetarie, il cui oggetto é pressione sulla volontá di chi si resiste a compiere con un dovere imposto in una risoluzione giudiziale, il quale importo si fissa sulla base del patrimonio dell'obbligato e a ragione di tanto per giorno o un altro periodo di ritardo nel compiere.

Si tratta, semplicemente, di un mezzo orientato ad ottenere il cumplimiento in natura delle obbligazioni emergenti di una decisione giudiziale.

In piú della generica facultá conferita ai giudici per il Codice Modello per applicare astreintes, li autorizza per adottare provvedimenti comminatorie appropriate a fine di ottenere la presentazione e la collaborazione di terzi (177 e 179).

Per finire: in piú di ponderare le bontá del Codice Modello, genericamente considerato, é necessario far risaltare rispetto del tema específico di questo lavoro che il Codice Modello sia in un piano intermezzo e corretto fra i sistemi processali che rispondono a politiche antagoniche, dando al giudice una attuazione di vero direttore del dibattito, con sufficienti facultá per portarlo davanti in una cornice di ordine, rispetto e serietá.

Adolfo Alvarado Velloso

Rosario (Argentina), settembre 1988

CONGRESSO INTERNAZIONALE
" UN 'CODICE TIPO' DI PROCEDURA CIVILE
PER L'AMERICA LATINA "

Roma, 26/28 settembre 1988

Roma, 24 giugno 1988

Illustre Collega,

abbiamo ricevuto conferma dall'Istituto Iberoamericano de Derecho Procesal della Sua partecipazione al Congresso, e la ringraziamo vivamente.

Come Le è certamente stato comunicato, il testo della Sua relazione, che costituisce una delle relazioni di apertura sul 2° tema, deve pervenire alla Segreteria del Congresso entro il 31 luglio, perchè è stato previsto che i relatori europei intervengono sulla base delle relazioni dei colleghi latinoamericani. (Lei potrà modificare il testo della Sua relazione entro un breve termine, dopo il Congresso, in vista della pubblicazione degli Atti).

La preghiamo di volerci precisare il Suo titolo e la Sua qualifica accademica, ed altra eventuale qualifica.

Il Congresso si svolgerà presso l'Istituto Italo Latino-Americano, Piazza Marconi, 26, Roma-EUR (Tel. 06-5909), salvo la seduta inaugurale, che si svolgerà all'Università.

L'arrivo dei partecipanti è previsto per il giorno 25 settembre. In tale giorno, la Segreteria del Congresso sarà in funzione presso l'IILA dalle ore 10 alle ore 20 (Tel. 06-5909). Nei giorni precedenti, la Segreteria sarà in funzione presso il Centro Interdisciplinare di Studi Latinoamericani, in orario di ufficio (Tel. 06-6133198).

La partenza dei partecipanti è prevista per il giorno 29 settembre.

Ci è grato averLa nostro ospite nei giorni del Congresso: saranno a nostro carico le spese di alloggio in un Hotel prossimo all'Istituto Italo Latino-Americano stesso, e le spese di vitto.

La preghiamo, in prossimità della data del Congresso, di volerci comunque comunicare Sue notizie, e possibilmente informarci dell'orario previsto del Suo arrivo. In considerazione delle difficoltà di trovare albergo a Roma nel mese di settembre, qualora Lei voglia arrivare prima della data indicata o partire dopo, La preghiamo di voler provvedere per tempo personalmente.

Noi possiamo solo, se Lei lo desidera, trasmettere una Sua lettera all'Hotel dei Congressi (Roma-EUR, Viale Shakespeare, 29, Tel. 06-5911923) che Le risponderà in rapporto alle disponibilità che avrà al momento in cui riceverà la Sua lettera.

Molti cordiali saluti

Il Direttore del Centro
Sandro Schipani
(Prof. Sandro Schipani)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

FACULTAD DE DERECHO

CORDOBA 2020 • 2000 ROSARIO
REPUBLICA ARGENTINA

15.9.88
TRIBUNAL
PROVINCIAL
246372
ROSARIO, 8 de Setiembre de 1988.



VISTO la realización en la ciudad de Roma (Italia) del Congreso Internacional "Un Codice Tipo Di Procedura Civile Per L'America Latina", durante los días 26 al 28 de Setiembre próximos, y

CONSIDERANDO la relevancia doctoral y científica de dicho evento,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO

RESUELVE:

ARTICULO 1ro. - Designar Representantes Oficiales de esta Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (República Argentina), ante el Congreso Internacional Un Codice Tipo Di Procedura Civile Per L'America Latina, / al señor Profesor Dr. Adolfo ALVARADO VELLOSO y a los Abog. Guillermo S. CA- / SIELLO y Miguel Angel GARCIA.

ARTICULO 2do. - Inscribese, comuniquese y archívese.

RESOLUCION Nro. 333/88.

Dr. DANIEL A. ERBETTA
Decano

Dr. ERNESTO GRANADOS
Secretario Académico

C.P.N. OLIVERIO CARLOS FREY
Secretario Administrativo

COPIA

OLIVERIO C. FREY
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

OFICINA DE CERTIFICACIONES
16 SET. 1988
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
ROSARIO - ARGENTINA

OFICINA DE CERTIFICACIONES
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
ROSARIO - ARGENTINA
Certifico que le presente es Fotocopia fiel de
del Original que en la fecha he tenido a la vista
16 SET 1988
EUGENIO M. FERRASO
Secretario de Certificaciones